

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

APRILE/GIUGNO

2017

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Credito fondiario: sulle conseguenze negoziali del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., tra Cassazione e corti di merito

Corte di Cassazione, 4 novembre 2015, n. 22446 – pres. Ragonesi – rel. Cristiano

Questa Corte, con la recente sentenza n. 26672/013, ha affermato che l'art. 38, comma 2, t.u.b. che, a tutela del sistema bancario, investe la Banca d'Italia del potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore della garanzia, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, il quale attribuisce all'Autorità di Vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto; per l'effetto, non può trovare applicazione la relativa sanzione testuale di nullità.

Tribunale di Cagliari, decreto 29 marzo 2016 – pres. Mura – rel. Caschili

In tema di conseguenze negoziali derivanti dal superamento dei limiti di finanziabilità nel credito fondiario, occorre prendere atto che, a fronte della pronuncia Cass. Civ. n. 9219/1995, la quale con ampia ed articolata motivazione aveva ricondotto al superamento la nullità parziale del contratto, la sentenza Cass. Civ. n. 26672/2013 – confermata da Cass. Civ. 22446/2015 – ha affermato il principio opposto. Per quanto l'interpretazione da ultimo fatta propria dal giudice di legittimità non abbia convinto una parte della giurisprudenza di merito, che in consapevole contrasto ha tenuto fermo l'originario convincimento, questo Tribunale, pur consapevole che la questione allo stato non appare sopita dai recenti arresti della Suprema Corte, ritiene, comunque, di dovervi aderire.

1.- Le decisioni in epigrafe tornano sul tema delle conseguenze civilistiche del superamento del c.d. «limite di finanziabilità» del credito fondiario ex art. 38 t.u.b. (e relativo provvedimento amministrativo). E lo fanno per negare, in conformità al *dictum* di Cass.,

28 novembre 2013, n. 26672 (reperibile su *Dirittobancario.it*), ogni effetto invalidante, come derivante dalla violazione di quella regola.

L'uguaglianza del *decisum* potrebbe essere intesa, a una prima e superficiale valutazione, come indicativa di una generale tendenza – propria della giurisprudenza di legittimità, così come di merito – verso l'acquiescenza alla regola di diritto espressa dal menzionato precedente del Supremo Collegio.

Basta tuttavia progredire appena oltre l'apparente concordia, per constatare come i provvedimenti in discorso siano attraversati da diversità interne di rilevante momento. Diversità, circa la valutazione della persuasività di Cass. 26672/13, che vengono a testimoniare l'esistenza di una sostanziale dicotomia tra Corte di legittimità – che assume la stabilità del proprio precedente come dato oramai indiscusso, e liquida così la tesi opposta con poche, rapide battute di richiamo –, da un lato; e le Corti di merito – tra le quali si registra una generale condizione di fermento e insoddisfazione, se non proprio avversione, verso quell'arresto –, dall'altro.

Di un simile sentire dei Tribunali è sicura espressione il decreto cagliaritano in commento, che – riconosciuto il ruolo di vero riferimento giurisprudenziale storico della materia alla «pronuncia Cass. Civ. n. 9219/1995 che, con ampia ed articolata motivazione aveva dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità» – qualifica Cass. n. 26672/2013 (e così anche Cass. 22446/2015, qui in commento) come espressiva di un'interpretazione «fortemente criticata dalla prevalente dottrina», e tale da non convincere «una parte della giurisprudenza di merito che in consapevole contrasto ha tenuto fermo l'originario convincimento»¹.

In altri termini, se il versante apicale del formante giurisprudenziale appare attribuire al precedente di legittimità l'effetto di aver chiuso ogni dubbio e discorso sulle conseguenze civilistiche della violazione dell'art. 38, comma 2, t.u.b., il *milieu* della giurisprudenza di merito riferisce alla pronuncia del 2013 la più modesta – e veridica – funzione

¹ Cfr., decreto del Tribunale di Monza, 29 settembre 2015; nonché decreto Tribunale di Firenze, 30 ottobre 2014 (entrambi in *IlCaso.it*).

di aver aperto (o, forse più correttamente, riaperto) il dibattito sulla materia².

Ed è poi, a ben vedere, solo una ragione di «obbedienza istituzionale» a impedire che anche la coppia di decisioni qui in commento venga a riproporre la detta cesura tra legittimità e merito. Ché infatti «il tribunale, pur consapevole che la questione allo stato non appare sopita dai recenti arresti della Suprema Corte, [ha] rit[enuto], comunque, di doversi aderire e confermarne l'interpretazione ivi proposta che esclude alcun vizio di validità del contratto per superamento del limite di finanziabilità, fatti salvi gli eventuali ulteriori profili di responsabilità».

Ciò posto, le decisioni qui in commento vanno allora correttamente intese –un po' paradossalmente, volendo– quali indice e conferma della condizione attuale del contenzioso in tema di fondiario: che (anche³) rispetto al problema del limite di finanziabilità esprime un contrasto che la pronuncia della S.C. del 2013, lungi dall'aver sopito, ha (es)posto al dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

2.- Il disagio che il riferito passaggio motivo del giudice cagliaritano esprime è tutto fuor che privo di fondamento. In effetti, gli argomenti a sostegno della tesi contraria all'invalidità del fondiario eccedente i limiti di legge, spesi dal menzionato precedente (26672/13) mostrano più di una incongruenza. Conviene allora in questa sede dare brevemente conto dei medesimi, per poi destinare qualche battuta alla loro considerazione critica.

L'affermazione della regola di non interferenza tra violazione del precetto *ex* art. 38, comma 2, t.u.b. e validità del contratto si dispone, nell'argomentare del Supremo Collegio, su due distinti livelli. In via

² V. il citato decreto del Tribunale di Monza: «è noto che sull'argomento si è sviluppato un ampio dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale, da ultimo riaccessosi a seguito della sentenza resa dal S.C. al n. 26672/13», in cui anche il rilievo che «l'orientamento tradizionale, e sicuramente quasi totalitario nella giurisprudenza di merito, è nel senso» della nullità; in cui il predicato «tradizionale» è riferito a Cass. 9219/1995.

³ Problemi di momento operativo e dogmatico ancora maggiore, se possibile, esprime il problema del requisito della contestualità tra credito e garanzia, che comunemente si ritiene come richiesto, seppur in termini impliciti, dalla norma dell'art. 38, t.u.b.; e il collegato tema dei termini di trattamento disciplinare delle operazioni di ristrutturazione dell'esposizione debitoria a mezzo fondiario.

segnata, la Corte viene dapprima a negare la riconducibilità della regola fissata dall'art. 38, comma 2, t.u.b. alla fattispecie di cui all'art. 117, comma 8, t.u.b, affermando così la correlativa esclusione del profilo rimediabile – la nullità testuale – ivi previsto; poi, a escludere la configurabilità, nel caso, di una nullità virtuale *ex art.* 1418 c.c.

Quanto al primo snodo argomentativo, l'estraneità della disposizione in tema di fondiario alla norma *ex art.* 117, comma 8, t.u.b., è affermata alla stregua di considerazioni di carattere sia strutturale, sia funzionale. Da un lato (quello strutturale), osserva il Supremo Collegio che, mentre «l'art. 117, comma 8 del Tub risulta attribuire alla Banca d'Italia un potere ... in ragione del quale essa può stabilire il contenuto di certi contratti (così come di determinati titoli) prevedendo clausole tipo da inserire nelle categorie di contratti previsti», nella fattispecie fondiaria all'Autorità di Vigilanza è conferito «non già il potere di stabilire una certa clausola del contratto di mutuo fondiario bensì solo quello di determinare la percentuale massima del finanziamento che costituisce l'oggetto del contratto e che è quindi un elemento di per sé già tipizzato e costituente una clausola necessaria»⁴.

Dall'altro lato (di impronta propriamente funzionale), «la disposizione dell'art. 38, comma 2 TUB non appare ... essere a tutela del contraente più debole ma invece a tutela delle stesse banche e indirettamente del sistema bancario in quanto è volta ad impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie». Esclusa la ricorrenza di esigenze di tutela del cliente, che – a dire della pronuncia in discorso – avrebbe «tutto l'interesse ad ottenere il finanziamento nel massimo importo possibile anche a prescindere dal limite di finanziabilità», segue pure l'esclusione di possibili accostamenti tra l'art. 38, comma 2 e l'art. 117, comma 8, t.u.b.: quest'ultima, infatti, è norma di tutela non della banca, bensì, in

⁴ Argomento asseverato, nella prospettiva dell'estensore della pronuncia, da ciò che «in questo caso il legislatore ha espressamente previsto quale fosse il contratto su cui la Banca d'Italia dovesse intervenire e quale fosse la disposizione secondaria da introdurre, senza lasciare a quest'ultima ogni valutazione circa la scelta del tipo di contratto su cui operare un intervento tipizzatorio e la scelta di quale clausola inserire»; nonché dalla notazione ulteriore in base alla quale il rispetto del limite del finanziamento non risulta essere una circostanza rilevabile dal contratto in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del contratto».

via diretta ed esclusiva, dei clienti, quali «contraenti più deboli»: la stessa «apparendo volta a prevenire, tramite l'inserimento di clausole standard, l'utilizzazione da parte delle banche di schemi contrattuali di difficile lettura od interpretazione da parte del cliente ovvero recanti clausole onerose o eccessivamente vessatorie».

Ancora più sbrigativa la soluzione del punto della nullità virtuale, che si esaurisce in un trascurato richiamo al tradizionale principio di distinzione tra regole di comportamento e regole di validità: «questa Corte si è attestata sulla tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere eventualmente fonte di responsabilità, ovvero quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi».

Volgendosi ora all'esposizione dei termini essenziali delle obiezioni e delle considerazioni critiche cui la menzionata «pronuncia-madre» si espone, gli stessi si pongono – è naturale – come simmetricamente speculari rispetto ai passaggi argomentativi appena sunteggiati.

Prima di tutto, e in punto di qualificazione del precetto, la riconduzione del criterio percentuale tra credito e garanzia a un obbligo di comportamento (come contrapposto a obbligo di fattispecie), costruita sull'argomento secondo cui «unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità» appare subito per ciò che è: una pura tautologia o, peggio ancora, una petizione di principio.

In effetti, se la violazione di un dato rapporto tra un parametro di riferimento e la misura quantitativa di un effetto dispositivo – proprio dello stesso negozio di cui si deve valutare la conformità al precetto – fosse realmente da qualificarsi come obbligo di comportamento, parimenti dovrebbe affermarsi che anche la normativa in materia di usura, per dire, viene a occuparsi di obblighi di comportamento; posto che anche là si discute di rapporti tra parametri normativi di riferimento e promesse contrattuali. Così stando le cose, la locuzione «obblighi di comportamento» verrebbe allora a trovarsi priva di una dimensione semantica realmente apprezzabile; e perciò anche di una qualche utilità a fini qualificatori.

Ancora, l'esclusione di una funzione protettiva della clientela (o, per meglio dire, di una funzione di trasparenza, nei termini espressi dal Titolo VI t.u.b.), come riferibile alla disposizione in tema di limiti di finanziabilità, manifesta non solo una concezione piuttosto singolare dell'interesse tipico del cliente, nelle operazioni fondiarie (v. infatti l'affermazione, veramente *extra ordinem*, secondo cui l'interesse del cliente sarebbe definitivamente quello di un montante del credito quanto più elevato possibile: come se il credito venisse al sovvenuto «a costo zero»⁵), bensì anche un pieno travisamento della stessa nozione di trasparenza. In particolare, risulta trascurata la dimensione strumentale che la protezione del cliente (come soggetto esponenziale della relativa categoria) assume nel sistema della trasparenza, rispetto al fine del miglioramento dell'efficienza imprenditoriale dell'impresa bancaria. Funzione, questa, da cui discende la palese incongruità dell'esclusione di effetti invalidanti, come conseguenti alla violazione della regola *ex art. 38, comma 2*. A ben vedere, una simile circostanza viene, com'è stato osservato, a fungere da «premio dell'irragionevolezza» (dell'agire) della banca⁶.

Ma ciò che ancor più rileva, in questa prospettiva, è che nella linea di analisi della fattispecie assunta da Cass. 26672/13 fa difetto ogni considerazione dei soggetti la cui posizione giuridica è più gravemente incisa da un credito fondiario eccedente la soglia legale. Il riferimento va, com'è ovvio, alla massa dei creditori (chirografari, s'intende⁷): tanto più che il plesso disciplinare che la legge riconnette al tipo fondiario

⁵ Su questo punto, v. la critica di MINNECI, *Mutui fondiari e interesse del cliente: est modus in rebus*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, II, 134.

⁶ Così DOLMETTA, *Identità del credito fondiario e «premio dell'irragionevolezza»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, II, 127; sui problemi di tenuta costituzionale del fondiario, v. anche PRESTI, *La costituzionalità del credito fondiario alla luce della nuova normativa*, in *Dir. fall.*, 1996, I, 21.

⁷ V. infatti la pronuncia del Trib. Firenze, 30 ottobre 2014, in *Il Caso.it*: «non si condivide in modo assoluto la ricostruzione della normativa di sistema come normativa a tutela del solo interesse bancario alla conservazione della integrità patrimoniale; l'angolo visuale della procedura fallimentare dà conto della esistenza e della rilevanza dell'interesse del ceto creditorio nel suo insieme, interesse che viene violato da un esercizio scorretto dell'erogazione del credito».

conferisce al creditore vantaggi disciplinari che si esprimono principalmente in sede fallimentare⁸.

Infine, il complesso degli elementi di contraddittorietà espresso dalla pronuncia in discorso viene a rintuzzare una problematica ulteriore, che si dispiega su un piano istituzionalmente superiore a quello, finora discusso, dei termini applicativi della legge; piano che attiene alla considerazione della validità (: conformità a Costituzione) della stessa disciplina primaria. A promuovere una lettura della disciplina fondiaria che, sganciati gli effetti disciplinari *ex artt.* 39 ss. t.u.b. dalla concreta ricorrenza dei requisiti definatori della fattispecie, riduce l'operazione a un credito ipotecario qualsiasi (purché corredato, nel proprio titolo costitutivo, del *nomen* fondiario), si viene infatti, e di necessità, ad «accentuare il grado di probabilità (ovvero il rischio) della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che ai detti vantaggi danno corpo effettivo»⁹.

3.- Sul tema in discorso viene poi a incidere un ulteriore profilo. Anch'esso, peraltro, innestato su un dibattito di stringente attualità. Il tema è quello della legittimazione all'azione di nullità del fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità, *come nullità protettiva*: di natura testuale, *ex artt.* 38, comma 2 e 117, comma 8, t.u.b. (secondo la tesi che era stata prospettata alla Suprema Corte nel caso deciso con la pronuncia del 2013, e da quella rifiutata); ovvero, come pure è possibile, di natura virtuale (o, per meglio dire, di natura doppiamente virtuale: nella fattispecie di genere e in quella di specie¹⁰). Problema che, com'è evidente, presuppone il problema sull'*an* della validità del fondiario eccedente i limiti come risolta *in thesi* in senso negativo.

A tal riguardo, va osservato che, nell'affrontare il tema della validità del fondiario eccedente i limiti di finanziabilità, nessuno dei

⁸ Per il rilievo dell'«affinità elettiva» tra fondiario e fallimento, e il dettaglio dei relativi riferimenti normativi, mi permetto di rinviare a MALVAGNA, *Credito fondiario, nullità «a vantaggio del cliente» e legittimazione di altri*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, II, 139.

⁹ Così DOLMETTA, *op. cit.*, 133.

¹⁰ *Amplius* sulla relativa distinzione, v. D'AMICO, *Nullità virtuale. - Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità)*, in *Le forme della nullità*, a cura di Pagliantini, Torino, 2009, 1 ss.

provvedimenti in commento si è posto il problema – preliminare rispetto al punto di merito – della legittimazione del fallimento a eccepire quella nullità, in quanto di protezione.

Ciò non può sorprendere. Del resto, anche a voler escludere, in termini generali la legittimazione di terzi all'azione di nullità di protezione (secondo quello che è l'esito obbligato della tesi che la intende come nullità relativa), il problema sembrerebbe troncato sul nascere da ciò che il curatore subentra nell'esercizio dei diritti personali del fallito, *ex artt.* 31 e 42 l.f.

Senonché, a me sembra che nell'esercizio dell'azione di nullità relativa per superamento dei limiti del fondiario il fallimento possa e debba essere inteso, tecnicamente, come terzo. E ciò non solo perché l'interesse preminente alla contestazione del superamento dei limiti di finanziabilità consiste nella rimozione della prelazione: che interessa proprio e solo il rapporto tra creditori. Ma pure perché mi parrebbe sicuro che al fallimento non potrebbero essere opposte eventuali convalide o rinunce all'azione di nullità poste in essere dal cliente, prima del fallimento (ove mai le stesse dovessero reputarsi ammissibili).

Profilo, questo, che risulta asseverato dalla linea di tendenza accolta dalle Sezioni Unite, in Cass. 26242/14¹¹: in particolare, nel passaggio in cui si afferma che «la rilevabilità officiosa ... sembra costituire il *proprium* anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate “di protezione virtuale”», poiché «il potere del giudice di rilevarle *tout court* appare essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti». Né un simile potere/dovere officioso del giudice è, in detto arresto, limitato dal Supremo Collegio a quelle ipotesi in cui il cliente sia parte processuale del giudizio in cui viene potenzialmente in rilievo la nullità di protezione.

Una simile linea analitica viene, insomma, a conferire ulteriori margini di sicurezza alla tesi dottrinale che afferma compatibilità di ordine normativo e dogmatico tra natura protettiva della nullità e

¹¹ *Inter alia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, 185, con nota di PAGLIANTINI, *Spigolando a margine di Cass. 26242 e 26243/2014: le nullità tra sanzione e protezione nel prisma delle prime precomprensioni interpretative.*

legittimazione di taluni terzi qualificati¹². Ciò che identifica questa tipologia di vizio, infatti, non è tanto la definizione novero dei legittimati, bensì il dato (preliminare a quello della legittimazione, e orientante quest'ultimo) delle modalità operative del medesimo: precisamente, il suo operare «a vantaggio» del cliente (art. 127 t.u.b.).

Una volta ammessa una simile possibilità, l'estensione della legittimazione ai chirografari – portatori di un apposito interesse *ex art.* 1421 c.c. – anche prima del fallimento (e indipendentemente da esso) appare allora come percorso davvero breve e agevole da percorrere.

In questo stesso senso – e a conferma del detto *trend* giurisprudenziale volto a intendere la nullità di protezione come nullità «perfetta», se non anche «più che perfetta» –, va segnalata da ultimo la pronuncia del Trib. Roma, 8 gennaio 2016 (in *IlCaso.it*), la quale – senza preoccupazioni o incertezze di alcuna sorta – ha ammesso un terzo (nella specie, il fideiussore) a sollevare la questione di nullità di un contratto di *swap*, stipulato tra il debitore principale e la banca garantita. In quel caso si versava in un'ipotesi di nullità strutturale di protezione: il difetto di causa per immeritevolezza derivando dalla totale e sicura inidoneità *ex ante* del prodotto a «servire al meglio l'interesse de[l] client[e]» *ex art.* 21, lett. a, t.u.f. Di fronte a una simile fattispecie concreta, mi sembrerebbe infatti evidente l'irragionevolezza di una lettura che trattasse il contratto come affetto da nullità c.d. «assoluta», così ammettendo l'intermediario predisponente a fare valere il vizio; ovvero il giudice a rilevarlo senza previa verifica del concreto vantaggio del cliente.

¹² Su questi temi, v. *amplius* MALVAGNA, *op. cit.*, 143 ss.; v. altresì DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, 2013, 302 s.; GENTILI, *Nullità annullabilità inefficacia (nella prospettiva del diritto europeo)*, in *Contr.*, 2003, 204; POLIDORI, *Discipline della nullità e interessi protetti*, Napoli, 2001, 119.